

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1483

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGNARLI, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI,
GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA**

Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia

Presentata il 5 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare un diritto, quello alla proprietà privata, sancito dalla Costituzione. Il codice civile, infatti, all'articolo 842, mette in seria discussione questo diritto consentendo di praticare l'attività venatoria anche nei fondi privati e senza previa autorizzazione.

L'articolo prevede, infatti, che il proprietario di un terreno non possa impedire che in esso sia praticata la caccia, ma è evidente che una tale norma risulta, oggi, anacronistica e non considera le eventuali conseguenze negative che possono derivare dalla sua applicazione e che vanno da una lesione del diritto alla proprietà privata al rischio dell'incolumità dei cittadini.

L'articolo 842, inoltre, appare lesivo del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto non tutti i cittadini avrebbero lo stesso diritto di entrare in un fondo privato: i cacciatori avrebbero tale diritto ma, per fare un solo esempio, un fotografo naturalista non lo avrebbe.

È soprattutto per eliminare questa discriminazione e per tutelare i cittadini che in questi anni numerose sono state le proposte di modifica dell'articolo 842 del codice civile e altrettante le battaglie dentro e fuori dal Parlamento — una per tutte la petizione promossa nel 2007 da LAV, LAC, ENPA e OIPA — ma finora nulla è cambiato.

Eppure tale normativa appare in netto contrasto con quanto previsto nel resto

d'Europa, una vera e propria anomalia sottolineata più volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha sancito che, in caso di contrasto tra concessione venatoria e proprietà privata, l'interesse primario da tutelare si individua nel diritto, per ogni cittadino, a usufruire delle sue proprietà. L'articolo 842, consentendo ai cacciatori, e solo a loro, di entrare nei fondi privati senza il consenso del proprietario, limita il diritto di proprietà e solleva, quindi, forti perplessità di ordine costituzionale.

Il timore è, probabilmente, quello che una modifica a tale articolo possa, di fatto, porre un freno alla caccia in Italia, ma questa è evidentemente un'interpretazione errata. L'attività venatoria nelle aree riservate, che non possono superare il 15 per cento del territorio, è regolamentata

nel nostro Paese; bisogna inoltre considerare che nessuno può disporre a suo piacimento della fauna selvatica che, come recita l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, è « patrimonio indisponibile dello Stato » che lo tutela nell'interesse della collettività. Viene meno dunque anche la preoccupazione di una « caccia per i ricchi » e di una « caccia per i poveri ».

L'obiettivo di questa proposta di legge è, quindi, quello duplice di tutelare la fauna in relazione a un'attività venatoria incontrollata e incontrollabile, nonché di assicurare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, garantendo e rafforzando al contempo il loro diritto alla proprietà privata.

Pertanto si prevedono l'abrogazione del primo e secondo comma dell'articolo 842 del codice civile e la modifica della rubrica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Pesca)* ».

€ 1,00



17PDL0010580